

STATUTO DEL LABORATORIO EUROPEO DI SPETTROSCOPIE NON LINEARI

Art. 1

Istituzione del Laboratorio Europeo di Spettroscopie Non Lineari.

Ai sensi della Legge 30 Gennaio 1991 n. 37 è istituito presso l'Università di Firenze il Laboratorio Europeo di Spettroscopie Non Lineari denominato di seguito dall'acronimo LENS.

Il LENS è un laboratorio universitario di ricerca a carattere nazionale ed internazionale, cui concorrono le Università italiane e di paesi stranieri ed altri centri di ricerca pubblici e privati, tramite rapporto convenzionale per gli scopi di cui all'art. 3.

Il LENS ha personalità giuridica, gode di piena autonomia scientifica, finanziaria ed amministrativa entro i limiti stabiliti dalla legge.

Il LENS ha un proprio regolamento interno che ne integra le norme organizzative di funzionamento.

Art. 2

Sede

La sede legale è provvisoriamente stabilita in Firenze, Largo Enrico Fermi 2.

Art. 3

Scopi

Sono scopi del LENS:

- a) Facilitare la collaborazione scientifica tra i ricercatori europei nel campo delle spettroscopie lineari e non lineari.
- b) Fornire a ricercatori qualificati che ne facciano richiesta la più avanzata strumentazione e le necessarie assistenza tecnica e consulenza scientifica per l'esecuzione delle loro ricerche.
- c) Programmare realizzare progetti di ricerca in collaborazione con altre Università ed enti di ricerca, utilizzando le attrezzature di cui dispone.
- d) Condurre ricerche originale per lo sviluppo e l'affinamento di nuove tecniche spettroscopiche.
- e) Promuovere scambi di idee, esperienze e competenze tecniche e scientifiche a tutti i livelli nelle aree di interesse per il Laboratorio.
- f) Stimolare e realizzare collaborazioni tecniche e scientifiche con paesi europei ed extraeuropei.

Art. 4

Membri

I membri del LENS si distinguono in ordinari e straordinari.

Sono membri ordinari del LENS:

- a) L'Università di Firenze;
- b) L'Università di Pierre et Marie Curie (Parigi VI, Francia);
- c) L'Università di Kaiserslautern (Germania);

- d) La Scuola Normale di Pisa;
- e) Max Planck Institut fur Quantenoptik, Garching

e inoltre quelle Università e gruppi di Università che stipulano a tal fine una convenzione con il LENS.

Sono membri straordinari del LENS: tutti gli enti pubblici o privati di ricerca che stipulano a tal fine una convenzione con il LENS.

I membri ordinari e straordinari perdono la loro qualità qualora si estingua il rapporto convenzionale che è alla base della loro partecipazione al LENS.

Art. 5

Le entrate del LENS sono costituite:

- a) dal contributo annuo di funzionamento erogato dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito degli stanziamenti destinati all'Università di cui all'art.2, comma 1° , lettera c) della L. 9 Maggio 1989 n. 168;
- b) dai contributi dello Stato e di Enti pubblici, erogato nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti per il potenziamento della ricerca scientifica;
- c) da ogni altro contributo acquisito dal LENS per il perseguimento dei propri scopi istituzionali;
- d) dai proventi derivanti dall'utilizzazione da parte dei soggetti esterni delle attrezzature del LENS secondo le modalità fissate nel proprio regolamento.

Art. 6 Patrimonio

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili acquistati sui fondi già erogati al LENS per la sua costituzione da determinare in conformità con quanto stabilito dalla convenzione di cui all'art 18 bis e dalle attrezzature e dagli altri beni immobili comunque acquisiti dal LENS a titolo oneroso o gratuito.

Il LENS ha un proprio inventario in conformità con le norme dell'ordinamento universitario.

Il Direttore risponde della conservazione dei beni del LENS.

In caso di scioglimento del LENS i beni saranno devoluti all'Università di Firenze, ad eccezione di quelli che devono essere altrimenti destinati in base ad una apposita convenzione fra il LENS e la detta Università.

Art. 7 Gestione amministrativa e contabile

Il LENS è amministrato dal Consiglio Direttivo e dal Direttore, secondo le rispettive competenze in conformità alle norme del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dall' Università di Firenze ai sensi dell'art. 7, comma 7 della L. 9 Maggio 1989 n. 168, in quanto applicabili.

In via transitoria, e fino all'approvazione del regolamento di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 86, comma 2 e 3, del D.P.R. 11 Luglio 1980 n. 382, nonché le norme di cui al Tit. V del D.P.R. 4 marzo 1982 n. 371.

Sovraintende agli adempimenti amministrativo-contabili un segretario amministrativo, nominato dal Rettore dell'Università di Firenze tra il personale amministrativo o contabile, di qualifica non inferiore all'Ottava, assegnato al LENS.

Art. 8 **Personale scientifico afferente al LENS**

Afferiscono al LENS tutti i professori ed i ricercatori dell'Università di Firenze e delle altre Università o enti di ricerca, italiani e stranieri, convenzionati che presentino domanda di associazione e si impegnino a rendersi disponibili per assicurare il funzionamento del Laboratorio secondo quanto previsto dallo Statuto. Le domande di associazione al LENS, debitamente approvate dai responsabili degli enti cui appartengono gli interessati, devono essere inviate al Consiglio Direttivo del LENS che delibera l'associazione.

Tale associazione è efficace per un anno e viene rinnovata su richiesta dell'interessato con la stessa procedura. Possono divenire componenti del personale scientifico solo professori o ricercatori di Università o enti di ricerca che abbiano rapporti convenzionali con il LENS.

Art. 8 bis **Personale scientifico, tecnico e amministrativo del LENS**

Il personale scientifico, tecnico e amministrativo necessario al funzionamento del LENS è assegnato direttamente dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle Università fissate nella L. 29 Gennaio 1986 n. 23 e successive modifiche e va ad integrare la pianta organica dell'Università di Firenze.

Il personale costituisce, ai fini della carriera e della retribuzione, parte del personale dell'Università di Firenze. Esso opera alle dirette dipendenze dei competenti organi del LENS, che ne determinano i compiti e le mansioni nel rispetto dei livelli e delle qualifiche di appartenenza.

Gli atti relativi alla assunzione, modificazione ed estinzione del rapporto sono di competenza del Rettore dell'Università di Firenze. Per l'uso di attrezzature scientifiche di particolare complessità il LENS può avvalersi altresì di personale tecnico, anche di cittadinanza straniera, assunto, nei limiti delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio, con contratto a termine di durata non superiore ai cinque anni secondo le modalità previste dall' art. 26 del D.P.R. 11 Luglio 1980 n. 382 in quanto applicabili.

Art. 8 ter

Il personale scientifico del LENS o afferente al LENS cura che le attrezzature scientifiche del laboratorio siano mantenute al miglior livello di funzionamento e ne assicura la massima efficienza ed operatività. Esso assiste gli utilizzatori esterni nell'uso delle apparecchiature. Il personale scientifico ha diritto a condurre ricerca attiva nel Laboratorio, utilizzando gratuitamente le attrezzature secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 9

Organi

Sono organi del LENS:

- a) Il Comitato europeo;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Direttore;
- d) Il Direttore associato.

Art 10 Il Comitato europeo

Il Comitato europeo è composto dai Rettori o Presidenti delle Università e degli enti di ricerca convenzionati o da loro rappresentanti muniti di delega scritta.

I membri del Comitato europeo restano in carica per tutto il periodo di adesione e di contribuzione delle rispettive istituzioni.

Il Comitato europeo nomina nel suo seno il Presidente, a maggioranza degli aventi diritto al voto. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 11 Delibere del Comitato europeo

Le delibere del Comitato europeo sono assunte a maggioranza degli aventi diritto. Nel caso in cui una delibera possa essere assunta senza necessità di una preventiva discussione collegiale, con la manifestazione da parte dei propri componenti del proprio assenso o dissenso su di una proposta motivata del Presidente, il voto può essere espresso anche per fax, telex o posta elettronica, purché sia garantita la prova dell'avvenuta presentazione e risposta. Le delibere devono essere comunicate al Rettore dell'Università di Firenze e al Direttore del LENS.

Art.12 Funzioni del Comitato europeo

Il Comitato europeo esercita le funzioni previste dall'art. 7 della L. 30 Gennaio 1991 n. 37. In particolare:

- a) elegge nel suo seno un Presidente;
- b) delibera in merito all'accettazione delle Università e degli enti di ricerca che intendano convenzionarsi con il LENS ed approva il rinnovo delle convenzioni tra la Università consorziate ed il LENS;
- c) nomina i membri non italiani del Consiglio Direttivo ed esprime il proprio parere in merito ai membri italiani;
- d) propone le modifiche di Statuto. Tali modifiche sono deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Università di Firenze ed approvate con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.;
- e) esamina la relazione annuale del Direttore in merito all'attività svolta;
- f) invia proposte scritte al Consiglio direttivo su ogni problema collegato all'attività del LENS;
- g) propone al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica l'eventuale scioglimento del LENS.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, il rapporto annuale ed i bilanci del LENS devono essere trasmessi al Comitato europeo.

Art 13 **Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da esperti nelle materie di ricerca oggetto dell'attività del LENS.

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri e cioè:

- a) da due rappresentanti dell'Università di Firenze nominati dal Rettore su proposta della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;
- b) da due rappresentanti di altre Università italiane nominati dal Rettore dell'Università di Firenze su proposta dell' Istituto Nazionale di Fisica della Materia;
- c) da quattro rappresentanti di Università o enti di ricerca non italiani membri del LENS nominati dal Comitato europeo;
- d) da un rappresentante eletto nel suo seno dal personale scientifico del LENS o afferente al LENS e nominato dal Rettore dell'Università di Firenze. La riunione per procedere a quest'ultima nomina è indetta dal Direttore del LENS ed in prima attuazione dal Presidente della commissione di cui all'art. 1, paragrafo 6°, della L. 30 Gennaio 1991 n. 37.

In prima attuazione la definizione del personale scientifico, ai fini della nomina del rappresentante di cui alla lettera d), è fatta dalla commissione di cui all'art. 1, paragrafo 6° della L. 30 Gennaio 1991 n.37 tra i tecnici laureati, i ricercatori ed i professori che svolgono ricerca continuativa presso il LENS alla data di approvazione dello Statuto.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Il Direttore ed il Direttore associato sono eletti dal Consiglio Direttivo sentito l'INFM.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo, dopo aver sentito l' INFM, designa nel suo seno il Direttore del LENS che funge anche da Presidente del Consiglio stesso ed il Direttore associato. La riunione nella quale il Consiglio Direttivo procede alla designazione del Direttore e del Direttore associato è presieduta dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione scritta del Presidente. La convocazione deve essere fatta almeno tre settimane prima della data fissata, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Il Direttore stabilisce la data delle riunioni che hanno luogo normalmente nei locali del LENS.

Il Direttore deve convocare riunioni straordinarie del Consiglio Direttivo quando almeno due membri ne facciano richiesta per iscritto.

Funge da segretario del Consiglio Direttivo il segretario amministrativo del LENS che può essere coadiuvato nella stesura dei verbali delle riunioni da uno dei membri del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza e ove non sia necessaria una preventiva riunione collegiale, il Direttore può richiedere una decisione del Consiglio Direttivo per telex, telegramma o per iscritto, purché sia garantita la prova dell'avvenuta presentazione e risposta e almeno che uno dei membri del Consiglio stesso non si opponga per iscritto a questa procedura.

Le decisioni del Consiglio direttivo sono valide quando sono presenti almeno sei componenti. Per l'adozione delle delibere occorre comunque il voto favorevole di due componenti fra quelli indicati nelle lettere a) e b) e di due componenti fra quelli indicati nella lettera c) . In caso di parità il voto del Direttore è decisivo.

Per l'approvazione del piano di spesa annuale e del programma scientifico è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

I verbali di ogni riunione sono redatti in doppio originale, in lingua italiana e in lingua inglese. I verbali, firmati dal Direttore e dal segretario amministrativo, sono inviati ai membri del consiglio Direttivo entro un mese dalla data della riunione. I membri del Consiglio Direttivo devono inviare al Direttore la rispettiva approvazione o meno e le osservazioni entro quindici giorni dalla data di ricezione del verbale. Trascorso tale periodo, se nessuna lettera di disaccordo è stata ricevuta dal Direttore, I verbali si intendono approvati. In caso contrario I verbali devono essere presentati alla successiva riunione del Consiglio Direttivo per la discussione e l'approvazione.

Art. 14

Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo sovrintende alla gestione di tutte le attività del LENS. In particolare esso delibera sui seguenti punti:

- a) approvazione dei programmi scientifici annuali e dei progetti scientifici a lunga scadenza;
- b) approvazione del piano di spesa annuale e dei progetti finanziari pluriennali;
- c) organizzazione dei servizi interni,
- d) designazione del Direttore e del Direttore associato;
- e) stipula di convenzioni con Università ed enti di ricerca e di contratti di ricerca a termine, di durata non superiore a cinque anni, con ricercatori o tecnici specializzati, anche di cittadinanza straniera, per l'uso di attrezzature scientifiche del LENS di particolare complessità e per lo svolgimento di progetti di ricerca;
- f) progetti edilizi e variazioni degli stessi;
- g) accordi finanziari relativi all'utilizzazione del LENS da parte di membri o di altre categorie di utilizzatori;
- h) acquisto di strumenti o di arredi di importo superiore ad un limite che il Consiglio stesso deciderà;
- i) procedure amministrative riguardanti il funzionamento interno del LENS tranne quelle che spettano di diritto al Direttore o che il Consiglio stesso delega al Direttore;
- j) uso del LENS da parte di non membri e relative condizioni;
- k) approvazione dei contratti di ricerca;
- l) approvazioni di spesa superiori ad un limite che il Consiglio Direttivo determinerà per il perseguimento dei fini istituzionali del Laboratorio;
- m) domande di brevetti, licenze e forme simili di accordi;
- n) approvazione del rendiconto annuale;
- o) assegnazione dei tempi di utilizzo delle attrezzature del LENS a membri e non membri del LENS tranne il caso che sia stata approvata opportuna delega del Direttore;
- p) accettazione del personale scientifico dell'Università di Firenze o di altre Università o enti di ricerca italiani e non italiani che abbiano inoltrato domanda di associazione al LENS,
- q) approvazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del LENS.

Il Consiglio Direttivo può istituire un Consiglio scientifico del LENS a carattere consultivo per ottenere pareri sui progetti di ricerca presentati e sugli acquisti di grandi apparecchiature di interesse per il LENS. Il Consiglio Direttivo può anche creare comitati tra i suoi membri per problemi specifici le cui decisioni devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio stesso.

Art. 15

Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università di Firenze su proposta del Consiglio Direttivo ed è legale rappresentante del LENS.

Il Direttore dura in carica tre anni ed è rinominabile per una sola volta consecutiva.

Art. 16

Funzioni del Direttore

Il Direttore predispone il piano di spesa annuale e lo sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione, entro i termini previsti dal regolamento dell'Università di Firenze.

Il Direttore prepara il rapporto scientifico e lo sottopone al Consiglio Direttivo e al Comitato europeo.

Il Direttore predispone annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo, corredati da una relazione che illustri tra l'altro esigenze sopravvenute in corso di anno, e lo sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione, entro i termini previsti dal regolamento dell'Università di Firenze.

Sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo, il Direttore provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del LENS nell'osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità per l'Università di Firenze. Egli è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in osservanza delle norme fiscali.

Il Direttore deve informare periodicamente il Consiglio Direttivo sull'attività relativa ai compiti che gli sono stati delegati.

In caso di malattia o di assenza temporanea il Direttore è sostituito dal Direttore associato.

In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, il Direttore può delegare i propri compiti ad uno degli altri membri del Consiglio Direttivo. Per deleghe superiori a quattro settimane è necessaria l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il Direttore associato

Il Direttore associato è nominato dal Rettore dell'Università di Firenze su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Direttore associato dura in carica tre anni ed è rinominabile per una sola volta consecutiva.

Quando il Direttore è cittadino italiano il Direttore associato deve essere di cittadinanza non italiana e viceversa.

Art. 18

Funzioni del Direttore associato

Il Direttore associato collabora con il Direttore nell'organizzazione e nell'amministrazione del LENS e nella promozione e sviluppo delle attività internazionali del LENS. In aggiunta il Direttore associato coadiuva il Direttore nel mantenere i necessari contatti con il Comitato europeo. Insieme al direttore rappresenta il LENS nelle riunioni internazionali

Art. 18 bis

L'Università ed il LENS stipulano entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto una o più convenzioni con le quali disciplinano i reciproci rapporti con particolare riferimento a:

- a) l'utilizzazione dei fondi del 60% assegnati a docenti dell'Università di Firenze;
- b) la quota associativa di cui all'art. 3, lettera c), della Legge 30 gennaio 1991 n. 37;
- c) la determinazione dei beni da ritenersi propri del LENS ai sensi dell'art. 6;
- d) le modalità di devoluzione dei beni in caso di scioglimento;
- e) la gestione del personale e relativi oneri;
- f) I mezzi di risoluzione per eventuali controversie fra LENS ed Università.

Art. 19

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le leggi vigenti in materia di ordinamento universitario nonché le disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Firenze in quanto applicabili.

Art. 20

Redazione dello statuto

Lo statuto del LENS è redatto in due copie, una italiano e l'altra in inglese, e tutte le due copie fanno ugualmente fede.

Art. 21

Scioglimento

Qualora il LENS abbia esaurito i compiti istituzionali, su proposta del Comitato europeo a maggioranza degli aventi diritto al voto, il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica può provvedere allo scioglimento dell'ente. In tal caso la destinazione del patrimonio e del personale del LENS è determinata ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.